

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20431/2017 R.G. proposto da:

EDIZIONI NEXT S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Siciliano unitamente agli avvocati Mario Mossali e Mariateresa Sorte;

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Cella Bandirola e dall'avvocato Luciana Clerici;

-controricorrente-

nonché contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato;

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 350/2017, depositata il 3 febbraio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del 22 settembre 2026 dal Consigliere Gianluca Grasso.

FATTI DI CAUSA

1. – La società Edizioni Next s.r.l. in liquidazione impugnava la cartella di pagamento n. 11720060003466912504, notificata il 2 settembre 2014, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di euro 6.141,96, quale responsabile in solido con la società Radio Centro Sei di Cucchi Maria Grazia & C. s.n.c., in relazione a debiti tributari della cedente derivanti da controllo automatizzato delle dichiarazioni relative agli anni d'imposta 2000 e 2001, nonché i ruoli n. 2006/150054, reso esecutivo il 19 dicembre 2005, e n. 2006/150123, reso esecutivo il 29 dicembre 2005.

Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle entrate ed Equitalia Nord s.p.a., chiedendo il rigetto del ricorso.

Con sentenza n. 391/5/2015, depositata il 14 luglio 2015, la Commissione tributaria provinciale di Varese respingeva il ricorso.

2. – Avverso la decisione di primo grado, la società proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Si costituivano sia l'Agenzia delle entrate sia Equitalia Nord s.p.a., chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 350/19/17, depositata il 3 febbraio 2017, respingeva l'appello. Il giudice regionale riteneva che la notificazione della cartella fosse avvenuta entro i termini previsti dall'art. 1, comma 5-bis, del d.l. n. 106 del 2005, osservando che la cartella era stata notificata alla cedente Radio Centro Sei e che l'obbligazione solidale tra cedente e cessionario consentiva l'estensione degli effetti della notificazione. Escludeva altresì la prescrizione del credito e riteneva

infondate le doglianze concernenti la motivazione della cartella, condannando l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuno degli appellati.

3. – Avverso la sentenza di appello, la società propone ricorso per cassazione, affidato a ventidue motivi.

Resistono con controricorso l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate - Riscossione, già Equitalia Nord S.p.A.

In data 22 novembre 2017, l'Agenzia delle entrate ha depositato memoria difensiva nella quale rappresenta che l'Agenzia delle entrate - Riscossione risulta difesa da avvocati del libero foro.

4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.

La Procura generale ha depositato una requisitoria scritta.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2964 c.c., in relazione all'art. 1, comma 5-bis, del d.l. n. 106 del 2005, nonché agli artt. 2948 e 2946 c.c. La ricorrente assume che la sentenza impugnata abbia erroneamente attribuito efficacia interruttiva della prescrizione alla notificazione della cartella di pagamento che l'Amministrazione assume essere stata effettuata nei confronti della società cedente Radio Centro Sei il 12 settembre 2006. Deduce che il termine previsto dall'art. 1, comma 5-bis, del d.l. n. 106 del 2005 è stabilito a pena di decadenza e che, pertanto, trova applicazione l'art. 2964 c.c., secondo cui, quando un diritto deve essere esercitato entro un determinato termine decadenziale, non operano le regole in materia di interruzione della prescrizione. La ricorrente afferma che la prescrizione risultava maturata sia applicando il termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c. sia applicando quello ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c., decorrenti

dalla presentazione delle dichiarazioni relative agli anni d'imposta 2000 e 2001.

Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 113 c.p.c. e 2964 c.c. Deduce che la Commissione tributaria regionale avrebbe deciso la controversia in contrasto con la disciplina sostanziale applicabile alla fattispecie e, in particolare, senza fare corretta applicazione dell'art. 2964 c.c. La ricorrente ribadisce che la pretesa tributaria derivava da somme richieste a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni e che, pertanto, la cartella doveva essere notificata entro il termine decadenziale stabilito dall'art. 1, comma 5-bis, del d.l. n. 106 del 2005. Sostiene che il giudice regionale avrebbe illegittimamente applicato alla fattispecie le regole sull'interruzione della prescrizione, nonostante l'esistenza di un termine decadenziale, e che, conseguentemente, avrebbe erroneamente escluso il maturarsi dell'estinzione del diritto di credito dell'Amministrazione finanziaria.

Con il tredicesimo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 5-bis, del d.l. n. 106 del 2005 e dell'art. 24 Cost. Sostiene che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto che la notificazione eseguita nei confronti della società cedente spiegasse effetti anche nei confronti della società cessionaria. Deduce che il precedente della Corte di cassazione richiamato nella sentenza impugnata riguardava una fattispecie di scissione societaria e non di cessione di azienda e che, nel caso di specie, difettava qualsiasi disposizione normativa idonea ad estendere automaticamente alla cessionaria gli effetti della notificazione effettuata alla cedente. Afferma che una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con il diritto di difesa garantito dall'art. 24

Cost. e con la finalità perseguita dall'art. 1, comma 5-bis, del d.l. n. 106 del 2005, volta ad assicurare al contribuente la conoscenza della pretesa tributaria entro termini certi.

Con il quattordicesimo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2953, 2948, 2946 e 2964 c.c. Deduce l'inapplicabilità dell'art. 2953 c.c., osservando che la controversia non riguardava un credito consacrato in una sentenza passata in giudicato. Sostiene che il giudice regionale avrebbe illegittimamente richiamato il principio della cosiddetta "conversione" della prescrizione breve in prescrizione decennale pur in assenza di un titolo giudiziale definitivo. Ribadisce che i tributi si riferivano alle annualità 2000 e 2001 e che, alla data di notificazione della cartella nei confronti della società appellante, la pretesa tributaria risultava ormai estinta per prescrizione.

1.1. – Il primo, il secondo, il tredicesimo e il quattordicesimo motivo, quest'ultimo limitatamente alla prescrizione del tributo, da trattarsi congiuntamente, sono infondati.

In tema di IRPEF, IVA, IRAP e imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicarsi l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. «per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove

ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (Cass. n. 12740/2020; Cass. n. 33266/2019).

Per i debiti pregressi relativi all'azienda ceduta, soggetto passivo dell'imposta, nei cui confronti deve essere svolta l'attività accertativa, è esclusivamente il cedente, nei cui soli confronti si è realizzato il presupposto impositivo, laddove, correttamente, l'amministrazione finanziaria provvede, nei confronti del cessionario, alla mera iscrizione a ruolo dell'importo non versato dal cedente, in forza della citata responsabilità solidale, senza che sia necessario che la cartella sia preceduta anche da un preventivo atto di accertamento nei suoi confronti (Cass. n. 10377/2022).

Nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata al cedente del ramo di azienda, ai fini della prosecuzione della riscossione contro il cessionario non è necessaria un'ulteriore notifica nei suoi confronti, dal momento che l'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede in via alternativa la notifica al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali si procede, costituendo l'obbligo del cedente - soggetto passivo del tributo - elemento costitutivo di quello del cessionario che risponde in via sussidiaria, con la conseguenza che è rispetto al cedente che va accertato che il tributo è dovuto (Cass. n. 15862/2025).

L'avviso di accertamento, relativo al pagamento delle imposte e delle sanzioni, diretto al cedente dell'azienda o di un suo ramo non deve essere notificato anche al cessionario, né in caso di cessione lecita, né in quella in frode al fisco, in mancanza di espressa deroga al principio generale, desumibile dall'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui l'avviso di accertamento è notificato al contribuente e non agli altri soggetti che, a vario titolo, possano essere tenuti al pagamento dell'imposta accertata (Cass. n. 29722/2020).

La conferitaria d'azienda, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, è responsabile in solido, al pari del cessionario, con la conferente per il pagamento delle sanzioni irrogate per gli omessi versamenti delle imposte riferibili all'anno della cessione e dei due precedenti, salvo il *beneficium excussionis*, anche quando il conferimento di azienda in società è avvenuto prima dell'entrata in vigore dell'art. 16, comma 1, lett. g, del d.lgs. n. 158 del 2015, siccome avente effetti meramente ricognitivi, determinandosi con lo stesso un fenomeno traslativo soggetto alle disposizioni di cui artt. 2558 e ss. c.c. e non alla disciplina di cui all'art. 2498 c.c. (Cass. n. 1808/2025; Cass. n. 28057/2019).

Ne consegue che in tema di cessione di azienda e di responsabilità del cessionario per i debiti tributari del cedente, a norma dell'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, il termine decadenziale per l'accertamento dei redditi si determina in riferimento agli obblighi dichiarativi del cedente, perché la responsabilità del cessionario non è autonoma, ma dipende dall'esistenza del debito del cedente (Cass. n. 12713/2025).

È, pertanto, sufficiente, ai fini della motivazione dell'atto della riscossione emesso nei confronti del cessionario, l'indicazione della cessione quale titolo della responsabilità solidale azionata (Cass. n. 33217/2024).

Alla stregua della disciplina dettata dal codice civile con riguardo alla solidarietà fra coobbligati, applicabile - in mancanza di specifiche deroghe di legge - anche alla solidarietà tra debitori d'imposta, l'avviso di accertamento validamente notificato solo ad alcuni condebitori spiega, nei loro confronti, tutti gli effetti che gli sono propri, mentre, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e gli altri condebitori, cui non sia stato notificato o sia stato invalidamente notificato, lo stesso, benché inidoneo a produrre

effetti che possano comportare pregiudizio di posizioni soggettive dei contribuenti, quali il decorso dei termini di decadenza per insorgere avverso l'accertamento medesimo, determina pur sempre l'effetto conservativo d'impedire la decadenza per l'Amministrazione dal diritto all'accertamento, consentendole di procedere alla notifica, o alla sua rinnovazione, anche dopo lo spirare del termine all'uopo stabilito (Cass. n. 13248/2017).

La Commissione tributaria regionale ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi nella parte in cui ha ritenuto rilevante, ai fini della tempestività dell'azione nei confronti della cessionaria, la notificazione della cartella alla società cedente in data 12 settembre 2006. Tale notificazione è intervenuta entro il termine decadenziale applicabile: per il periodo d'imposta 2000, in relazione alla dichiarazione presentata nel 2001, entro il quinto anno successivo; per il periodo d'imposta 2001, in relazione alla dichiarazione presentata nel 2002, entro il quarto anno successivo. Poiché la responsabilità della cessionaria non configura una pretesa tributaria autonoma, ma dipende dall'esistenza del debito della cedente, il tempestivo esercizio della pretesa nei confronti di quest'ultima ha impedito la decadenza dell'Amministrazione. Esaurita la funzione del termine decadenziale, la successiva prescrizione decennale del credito tributario è stata interrotta, anche nei confronti della cessionaria coobbligata, dalla notificazione eseguita nei confronti della cedente, ai sensi dell'art. 1310 c.c. La notificazione della cartella alla cessionaria, avvenuta il 2 settembre 2014, è pertanto intervenuta entro dieci anni dalla notificazione effettuata alla cedente.

L'erroneo richiamo alla scissione societaria non pregiudica la correttezza finale della decisione, alla luce della giurisprudenza rilevante qui richiamata.

Né conduce a diversa conclusione l'improprio richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, all'art. 2953 c.c., non essendo intervenuto nella specie alcun titolo giudiziale passato in giudicato idoneo a determinare la conversione della prescrizione breve in quella ordinaria. L'errore nella qualificazione giuridica non incide tuttavia sul dispositivo, poiché il termine decennale applicabile al credito relativo all'IVA e all'IRAP discende direttamente dall'art. 2946 c.c., secondo i principi sopra richiamati.

Il profilo concernente la prescrizione delle sanzioni irrogate relativamente al quattordicesimo motivo sarà esaminato nell'ambito del successivo punto 4.

2. – Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. Deduce l'omessa pronuncia sulla specifica eccezione concernente l'obbligo di preventiva escussione della società cedente e dei soci illimitatamente responsabili previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997. La ricorrente evidenzia di avere articolato tale censura nel ricorso introduttivo, lamentando che non risultava dimostrato alcun previo esperimento di azioni esecutive nei confronti del debitore principale, e di avere riproposto la medesima questione nell'atto di appello, denunciando l'omessa pronuncia del giudice di primo grado.

Con il quarto motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997. Deduce che la decisione impugnata non sarebbe fondata sulle prove ritualmente acquisite al processo e che, sotto tale profilo, il giudice regionale avrebbe ritenuto implicitamente provata la preventiva escussione della società cedente senza che vi fosse alcun elemento istruttorio a sostegno di tale conclusione. Espone che né l'Agenzia delle Entrate

né Equitalia avrebbero prodotto documentazione attestante il compimento di procedure esecutive nei confronti della società cedente o dei soci illimitatamente responsabili. Osserva che la documentazione prodotta dalle controparti si limitava ad estratti di ruolo, interrogazioni informatiche e avvisi di ricevimento e che nessuno di tali documenti dimostrava il previo esperimento infruttuoso dell'esecuzione. La ricorrente evidenzia altresì che la stessa Equitalia aveva affermato nelle proprie difese che la notificazione della cartella non costituisce atto esecutivo, iniziando l'esecuzione forzata solo con il pignoramento.

Con il quinto motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2697 c.c. Sostiene che il giudice regionale avrebbe erroneamente ritenuto soddisfatto l'onere probatorio gravante sulle controparti relativamente all'esistenza del presupposto della responsabilità della cessionaria. Afferma che spettava all'Agenzia delle Entrate e ad Equitalia dimostrare l'avvenuta preventiva escussione della società cedente e dei soci illimitatamente responsabili e che tale prova non sarebbe stata fornita. Deduce che gli elementi istruttori acquisiti nel processo non consentivano di comprovare il verificarsi del presupposto richiesto per l'esercizio della pretesa nei confronti del cessionario.

Con il sesto motivo di ricorso, la ricorrente deduce l'omesso esame di un fatto decisivo rappresentato dalla mancata preventiva escussione della società cedente e dei soci illimitatamente responsabili. Espone che la questione era stata posta a fondamento sia del ricorso introduttivo sia dell'atto di appello e costituiva uno dei punti centrali della controversia. Sostiene che la Commissione tributaria regionale non avrebbe preso in alcuna considerazione tale fatto storico, nonostante esso fosse stato oggetto di discussione tra le parti e fosse rilevante ai fini della decisione.

Con il settimo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente o mancante. Deduce che la decisione impugnata è del tutto priva di qualsiasi argomentazione riferita alla questione concernente la preventiva escussione del debitore principale. Evidenzia che il tema era stato espressamente prospettato in entrambi i gradi di merito e che la sentenza non contiene alcuna statuizione, nemmeno implicita, idonea a spiegare perché la relativa censura dovesse essere disattesa.

2.1. – I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

La mancata pronuncia su un motivo d'appello integra la violazione dell'art. 112 c.p.c. e non già l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto storico, principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell'appello (Cass. n. 5017/2026).

Risulta dunque inammissibile la deduzione del vizio ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012), mentre nella specie sussiste un'omessa pronuncia, poiché, effettivamente, nella decisione impugnata non vi è alcuna statuizione riguardante l'eccezione concernente la preventiva escussione del debitore cedente prevista dall'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997.

Tuttavia, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo o su un'eccezione ritualmente devoluti al giudice di merito, la Corte di

cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata ed esaminare la questione di diritto, quando essa non richieda ulteriori accertamenti di fatto e risulti infondata, essendo in tal caso inutile la regressione del giudizio alla fase di merito (Cass. n. 5729/2012).

La questione di diritto posta dalla ricorrente può dunque essere scrutinata direttamente in questa sede e risulta infondata alla luce del principio secondo cui il beneficio della preventiva escussione non incide sulla validità della cartella, ma attiene alla fase esecutiva della riscossione.

In tema di responsabilità solidale ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 del cessionario di azienda o di ramo di essa, va esclusa la nullità della cartella di pagamento per il solo fatto che l'emissione della stessa e l'iscrizione a ruolo non siano stati preceduti dalla preventiva escussione del cedente il ramo di azienda, poiché la violazione del «*beneficium excussionis*» non configura un vizio proprio della cartella ma la relativa eccezione integra un'autonoma «*causa petendi*» impugnatoria appartenente al perimetro dell'esecuzione che può fondare, al più, la richiesta di sospensione dell'atto riscossivo ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. n. 14736/2021).

La mancata preventiva escussione del cedente o dei soci illimitatamente responsabili, pertanto, non determina la nullità dell'atto impugnato e non impedisce l'iscrizione a ruolo nei confronti della cessionaria, potendo rilevare, se del caso, solo ai fini dell'opposizione all'esecuzione o della richiesta di sospensione dell'attività esecutiva.

La cartella di pagamento assolve alla duplice funzione di notificazione del titolo e di intimazione ad adempiere, ma non segna l'inizio della procedura espropriativa, il cui primo atto è

costituito dal pignoramento. La sua notificazione non equivale pertanto all'effettivo avvio dell'esecuzione, ferma restando la sua funzione di titolo per la riscossione coattiva (Cass. n. 3923/2025; Cass. n. 5637/2024).

Poiché la preventiva escussione non costituisce un presupposto per l'emissione o per la validità della cartella, l'atto della riscossione non deve neppure indicare le attività esecutive eventualmente svolte nei confronti del cedente o dei soci illimitatamente responsabili. La dedotta mancanza di tali indicazioni non integra, pertanto, un vizio di motivazione della cartella.

Ne consegue che il terzo motivo, pur individuando correttamente l'omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale, non può condurre alla cassazione, potendo la questione essere decisa direttamente ed essendo infondata in diritto. Il quarto e il quinto motivo restano privi di decisività, poiché le circostanze relative alle attività esecutive svolte nei confronti della cedente e dei soci non incidono sulla validità della cartella. Il sesto motivo è inammissibile nella parte in cui prospetta come fatto decisivo una questione processuale e giuridica; il settimo è infondato, risultando la carenza motivazionale superata dalla decisione diretta della questione di diritto.

3. – Con l'ottavo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, individuato nella notificazione della cartella di pagamento alla società Radio Centro Sei di Cucchi Maria Grazia & C. s.n.c. e nella dedotta nullità della stessa. La ricorrente espone che la Commissione tributaria regionale ha fondato la propria decisione sul presupposto che la cartella di pagamento fosse stata notificata al debitore cedente entro il termine di legge. Deduce di avere contestato in appello la prova

della notificazione e di avere evidenziato che l'avviso di ricevimento prodotto da Equitalia non consentiva di verificare se esso si riferisse effettivamente alla cartella di pagamento oggetto della controversia. Sostiene che non era stata prodotta la cartella asseritamente notificata, né il cedolino di accettazione della raccomandata, e che l'avviso di ricevimento presentava plurimi profili di nullità, in quanto indicava la consegna ad un "familiare convivente", pur trattandosi di notificazione destinata ad una persona giuridica. La ricorrente rileva inoltre l'illeggibilità della sottoscrizione apposta sull'avviso e osserva che la Commissione tributaria regionale avrebbe omissso ogni esame delle specifiche contestazioni formulate sul punto.

Con il nono motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. Deduce che il giudice regionale avrebbe affermato la tempestiva notificazione della cartella alla società cedente senza accertare che tale circostanza fosse effettivamente comprovata dagli elementi probatori acquisiti al processo. Sostiene che incombeva sull'Agenzia delle Entrate e su Equitalia l'onere di dimostrare che la cartella fosse stata notificata alla cedente entro il termine decadenziale previsto dalla legge e che tale prova non sarebbe stata fornita. Evidenzia che la decisione impugnata avrebbe quindi attribuito valore probatorio ad elementi ritenuti inidonei dalla difesa della contribuente e avrebbe deciso la controversia in violazione delle regole che disciplinano l'onere della prova e la valutazione del materiale istruttorio.

Con il decimo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. Sostiene che la pretesa erariale nei confronti della cessionaria trova il proprio fondamento nella preventiva notificazione della cartella al debitore

cedente e che, pertanto, spettava alle controparti dimostrare l'effettiva esistenza e regolarità di tale notificazione. La ricorrente afferma che tale circostanza era stata costantemente contestata nei due gradi di merito e che nessuna documentazione idonea a comprovare il perfezionamento della notifica era stata prodotta.

Con l'undicesimo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 160 c.p.c. La ricorrente assume che l'avviso di ricevimento prodotto da Equitalia dimostrerebbe la nullità della notificazione della cartella alla società Radio Centro Sei. Deduce che, essendo il destinatario una persona giuridica, la notificazione avrebbe dovuto essere effettuata al legale rappresentante o ad una persona addetta all'ufficio o all'azienda e che, invece, l'avviso di ricevimento riportava la consegna del plico ad un "familiare convivente".

Con il dodicesimo motivo di ricorso, la società ricorrente prospetta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 160 c.p.c. Sostiene che la sentenza impugnata non avrebbe considerato i vizi denunciati in relazione alla notificazione e avrebbe quindi disatteso le norme processuali che disciplinano la validità della consegna degli atti alle persone giuridiche.

3.1. - I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili.

La ricorrente afferma che la notificazione della cartella alla società cedente sarebbe stata contestata sin dal primo grado, ma non indica in modo puntuale in quale atto processuale, con quali specifiche deduzioni e in quale sede documentale tale contestazione sia stata proposta; e anzi nei motivi del ricorso introduttivo, così come ritrascritti, essa non compare.

Come affermato nello stesso ricorso per cassazione, la censura è stata inserita soltanto nei motivi di appello. La domanda risulta quindi tardiva, poiché, a fronte della deduzione da parte dell'Agente della riscossione al momento della costituzione in primo grado, la ricorrente avrebbe dovuto presentare motivi aggiunti in primo grado.

Nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, esclusivamente in caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione" (Cass. n. 23856/2024; Cass. n. 9637/2017).

Peraltro, la questione della nullità della notifica alla società cedente - Radio Centro Sei di Cucchi Maria Grazia & C. s.n.c. - costituisce un fatto ulteriore e diverso rispetto alla questione della validità del procedimento di notificazione nei confronti della cessionaria, che in primo grado era stato censurato come tardivo, perché perfezionato oltre il termine di decadenza.

Non può dunque trovare applicazione quella giurisprudenza secondo cui il rilievo sulla validità della notificazione, quand'anche genericamente proposto in primo grado, impone al giudice di verificare comunque la regolarità di tutto il procedimento notificatorio, sicché l'introduzione per la prima volta in appello di

uno specifico segmento dello stesso non costituisce domanda nuova (Cass. n. 36305/2023; Cass. n. 14285/2021).

4. – Con il quattordicesimo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2953, 2948, 2946 e 2964 c.c. Deduce l'inapplicabilità dell'art. 2953 c.c., osservando che la controversia non riguardava un credito consacrato in una sentenza passata in giudicato. Sostiene che il giudice regionale avrebbe illegittimamente richiamato il principio della cosiddetta "conversione" della prescrizione breve in prescrizione decennale pur in assenza di un titolo giudiziale definitivo. Ribadisce che i tributi si riferivano alle annualità 2000 e 2001 e che, alla data di notificazione della cartella nei confronti della società appellante, la pretesa tributaria risultava ormai estinta per prescrizione. Nella specie, la censura viene esaminata limitatamente alla questione della prescrizione delle sanzioni irrogate.

Con il quindicesimo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2953 c.c., 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, 2948, comma 1, n. 4, c.c. e 2964 c.c. Deduce che la sentenza impugnata avrebbe applicato alle sanzioni e agli interessi il termine prescrizionale decennale previsto dall'art. 2953 c.c., nonostante la normativa speciale preveda espressamente il termine quinquennale. Richiama l'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive in cinque anni e osserva che gli interessi sono soggetti alla medesima prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c. Afferma che, anche considerando le date di iscrizione a ruolo, il termine prescrizionale risultava ormai decorso alla data della notificazione della cartella.

Con il sedicesimo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia la violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Deduce la mancanza assoluta di motivazione in ordine all'eccezione relativa all'intervenuta prescrizione degli interessi. Espone che tale censura era stata articolata già nel giudizio di primo grado e riproposta in appello e che la Commissione tributaria regionale non avrebbe svolto alcuna valutazione specifica in ordine alla questione, limitandosi a rigettare il gravame senza spiegare le ragioni della decisione.

Con il diciassettesimo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. Deduce l'omessa pronuncia sull'eccezione concernente la prescrizione degli interessi indicati nella cartella di pagamento. Osserva che la questione era stata specificamente dedotta sia nel ricorso introduttivo sia nell'atto di appello e che la sentenza impugnata non contiene alcuna statuizione sul punto.

4.1. – I motivi sono fondati nei limiti che seguono.

Il termine di prescrizione dell'obbligazione tributaria principale non si estende, nella fattispecie, alle sanzioni e agli interessi.

Quanto alle sanzioni tributarie, il termine di prescrizione - indipendentemente dal fatto che siano state comminate contestualmente all'atto impositivo - è quinquennale, ai sensi della speciale disposizione di cui all'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, non trovando applicazione, invece, l'art. 24 del medesimo d.lgs. che attiene alla sola fase esecutiva (Cass. n. 11824/2026).

Quanto agli interessi, il termine è parimenti quinquennale. La disciplina della prescrizione - che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a

maturazione - deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizione è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale; pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali (Cass. n. 23052/2025).

Come recentemente ribadito (Cass. n. 15413/2026), il Collegio non ignora la decisione della Corte n. 32374/2025 secondo cui, in mancanza di un titolo giudiziale passato in giudicato, il termine di prescrizione dell'obbligazione tributaria, che venga fatta valere nella fase esecutiva, si estende alle sanzioni (in virtù del disposto dell'art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997) e agli interessi, in ragione della unicità strutturale della prestazione di riferimento.

Tuttavia, in sintonia con l'orientamento della Sezione (Cass. n. 15413/2026; Cass. n. 11824/2026; Cass. n. 7472/2026), va riaffermata anche nella presente fattispecie la costante giurisprudenza di questa Corte: in caso di notifica di cartella di pagamento avente ad oggetto crediti per sanzioni e non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni e agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass. n. 7486/2022; Cass. n. 16099/2011), decorrendo la prescrizione dall'iscrizione a ruolo del credito, ossia dall'emissione dell'atto di irrogazione della (allora) soprattassa (Cass. n. 20600/2011).

Tale principio è stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con Cass., Sez. Un., n. 23397/2016, secondo cui le sanzioni – come alcuni tributi non erariali – hanno prescrizione quinquennale e possono, al più, beneficiare dell'effetto dell'allungamento delle prescrizioni brevi in forza dell'actio iudicati a termini dell'art. 2953 c.c. Il principio è radicato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 12989/2000 e giurisprudenza ivi citata), che ha ritenuto esaustiva la disciplina prescrizione di diritto speciale prevista dall'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, stante il carattere speciale dell'illecito tributario.

Anche riguardo agli interessi relativi alle obbligazioni tributarie questa Corte (cfr. Cass. n. 2095/2023 e giurisprudenza ivi citata) ha avuto modo più volte di osservare che il rapporto di accessorietà che lega i primi a queste ultime emerge unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale.

La Commissione tributaria regionale, nel confermare la cartella, ha escluso in modo indistinto la prescrizione dell'intera pretesa, senza esaminare separatamente la diversa disciplina applicabile a sanzioni e interessi e senza pronunciarsi sulla specifica domanda subordinata formulata dalla contribuente.

Tale omissione integra il vizio denunciato e impone, sul punto, la cassazione della pronuncia affinché il giudice del rinvio verifichi separatamente, sulla base degli atti interruttivi ritualmente acquisiti, se alla data della notificazione della cartella alla cessionaria fosse decorso il termine quinquennale di prescrizione

previsto, rispettivamente, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 per le sanzioni e dall'art. 2948, n. 4, c.c. per gli interessi, determinando conseguentemente le somme eventualmente ancora dovute.

5. – Con il diciottesimo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1310 c.c., in combinato disposto con l'art. 2964 c.c. Deduce che la Commissione tributaria regionale ha richiamato un principio affermato in tema di efficacia interruttiva della prescrizione nei confronti dei soci di una società di persone, sebbene la controversia riguardasse la posizione della società cessionaria di un ramo d'azienda. La ricorrente evidenzia che la propria posizione non poteva essere assimilata a quella dei soci illimitatamente responsabili e sostiene che l'art. 1310 c.c. non potesse trovare applicazione nella fattispecie, stante la presenza del termine decadenziale stabilito dall'art. 1, comma 5-bis, del d.l. n. 106 del 2005 e il disposto dell'art. 2964 c.c., che esclude il ricorso alle regole sull'interruzione della prescrizione.

5.1. – Il motivo è infondato.

Il richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, alla giurisprudenza formatasi in tema di rapporti tra società di persone e soci illimitatamente responsabili non è pienamente pertinente alla fattispecie, che riguarda la responsabilità del cessionario di azienda ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997. Tale rilievo non comporta tuttavia la cassazione della decisione, poiché il dispositivo risulta conforme al principio applicabile alla cessione di azienda, secondo cui la posizione del cessionario dipende dall'esistenza del debito tributario del cedente e la riscossione può essere proseguita nei suoi confronti nei limiti della responsabilità solidale prevista dalla legge, come già illustrato nell'esame dei precedenti motivi di ricorso.

Il richiamo all'art. 2964 c.c. non conduce a una diversa conclusione. Tale disposizione impedisce di applicare alla decadenza le regole proprie dell'interruzione della prescrizione, ma non esclude che, una volta tempestivamente esercitata la pretesa nei confronti della cedente entro il termine decadenziale, inizi a decorrere il distinto termine di prescrizione del credito. Rispetto a quest'ultimo termine trova applicazione l'art. 1310 c.c., sicché la notificazione della cartella alla cedente produce effetto interruttivo anche nei confronti della cessionaria, la cui obbligazione solidale dipende dall'esistenza del medesimo debito tributario.

6. - Con il diciannovesimo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in ordine all'omesso versamento dei tributi da parte della società cedente. Deduce che l'Amministrazione finanziaria non avrebbe fornito prova dell'effettiva omissione dei versamenti che costituiscono il presupposto della pretesa tributaria fatta valere nei confronti della cessionaria. Espone che gli elementi prodotti nel corso del giudizio, quali estratti di ruolo e schermate informatiche dell'Agenzia, non dimostrerebbero l'effettivo mancato versamento dei tributi e non consentirebbero di verificare la fondatezza della pretesa.

Con il ventesimo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. Deduce che la Commissione tributaria regionale avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione concernente la mancata prova dell'omesso versamento dei tributi da parte della società cedente. Evidenzia di avere sottoposto tale questione al giudice di merito e di avere contestato la sufficienza degli elementi istruttori prodotti dall'Amministrazione, senza ottenere alcuna risposta nella motivazione della sentenza.

Con il ventunesimo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce l'omesso esame di un fatto decisivo rappresentato dalla mancata prova dell'omesso versamento dei tributi richiesti. Sostiene che il giudice regionale non avrebbe esaminato il tema dell'effettiva esistenza del debito tributario della società cedente, nonostante tale circostanza fosse stata specificamente contestata e costituisse uno dei principali punti controversi della causa.

6.1. - I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili.

Le doglianze non soddisfano l'onere di specificità imposto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché non indicano puntualmente in quale parte del ricorso introduttivo e dell'atto di appello sia stata formulata una contestazione autonoma concernente l'effettivo omesso versamento dei tributi da parte della cedente, né riproducono, nella misura necessaria, il contenuto degli atti processuali e dei documenti sui quali la censura si fonda. Non è quindi possibile verificare, sulla base del solo ricorso per cassazione, né la rituale devoluzione della questione al giudice di appello né la decisività dei documenti dei quali si lamenta l'omessa o erronea valutazione.

Esse, inoltre, tendono a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità, e non indicano un fatto storico decisivo, ritualmente discusso tra le parti, il cui esame sia stato effettivamente omesso (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.).

Ne consegue l'inammissibilità dei motivi sotto tutti i profili prospettati.

7. - Con il ventiduesimo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000

e dell'art. 24 Cost. Deduce che la cartella di pagamento non consentirebbe di comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa tributaria. Espone che l'Amministrazione non avrebbe allegato alla cartella le dichiarazioni fiscali della società cedente né gli ulteriori documenti sulla base dei quali era stata formulata la pretesa. Afferma che, trattandosi di somme derivanti da controllo automatizzato e non precedute da avviso di accertamento, la cartella costituiva il primo atto conoscibile dalla cessionaria e avrebbe pertanto dovuto contenere una motivazione idonea a consentire la piena comprensione della pretesa erariale e l'esercizio del diritto di difesa.

7.1. – Il motivo è inammissibile.

In tema di processo tributario, ove si censuri la sentenza di merito sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento - la quale è atto amministrativo e non processuale -, il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente il contenuto dell'atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l'esame del ricorso (Cass. n. 19764/2025; Cass. n. 28570/2019).

Il motivo è inammissibile, poiché la ricorrente non ha trascritto nel ricorso il contenuto della cartella nella misura necessaria a consentire la verifica della denunciata insufficienza della motivazione. La mera allegazione dell'atto al ricorso per cassazione non supplisce all'onere di specificità imposto dall'art. 366 c.p.c.; resta pertanto precluso l'esame della fondatezza della censura.

8. – Il ricorso va dunque accolto quanto al quattordicesimo motivo, limitatamente alla prescrizione delle sanzioni irrogate,

nonché quanto al quindicesimo, al sedicesimo e al diciassettesimo motivo, nei limiti concernenti la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi e l'omessa distinta pronuncia su tali componenti della pretesa. La sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie, nei termini di cui alla motivazione, il quattordicesimo, il quindicesimo, il sedicesimo e il diciassettesimo motivo di ricorso; rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del 22 settembre 2026.

La Presidente
Giulia Iofrida